



# COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

---

**I SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO-CULTURALE**  
*\*Ripartizione Servizio Sociale\**

## **Regolamento Per l'assistenza ai minori riconosciuti dalla sola madre**

Approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 16 del 15/02/2006

Modificato con delibera di C.C. n. 54 del 26/07/2011

**Il Segretario comunale**  
*"A. Spataro"*

L'A. C. di Cinisi, nell'attuazione dei suoi indirizzi di politica sociale, al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità, realizza interventi contributivi in favore di minori riconosciuti dalla sola madre.

### **Art. 1**

La domanda di assistenza, corredata dai documenti sotto indicati, deve essere presentata entro i 90 giorni dalla data di nascita del bambino; se presentata posteriormente, la decorrenza del sussidio è stabilita dalla data di immatricolazione.

Se il minore ha superato il 6° anno di età, la domanda non può essere accolta, a meno che non sia dimostrato che detta domanda di assistenza sia già stata presentata ad altri Enti, pur se incompetenti.

I documenti che devono corredare l'istanza sono:

- a) certificato di nascita con riconoscimento materno
- b) certificato contestuale della madre (cittadinanza, residenza, stato civile)
- c) Stato di famiglia della madre
- d) certificazione comprovante la situazione reddituale della madre (ISEE).

### **Art. 2**

I soggetti che possono usufruire dell'assistenza sono le madri naturali dei minori il cui stato civile risulti essere:

- nubile
- separata legalmente
- divorziata
- vedova: la nascita deve avvenire dopo il 300° giorno della morte del marito.

### **Art. 3**

Il sussidio decorre dal giorno della nascita se l'istanza è presentata entro il 90° giorno di vita del minore o dal giorno di immatricolazione se l'istanza è presentata posteriormente al suddetto periodo. Il sussidio cessa di essere erogato al compimento del 16° anno di età del minore. L'istanza stessa deve essere prodotta entro il 6° anno di vita del minore.

Il nucleo familiare, per avere diritto a tale sussidio, non deve superare i limiti di reddito per l'accesso ai servizi socio-assistenziali fissati dal Decreto Ass.le Enti Locali del 25 giugno 1996 n. 867 e successive modifiche.

#### **Art. 4**

Nei riguardi di quelle madri che, per qualsivoglia causa (affidamenti disposti dal Tribunale per i minorenni o privati, ricovero a convitto, allevamento in casa del padre naturale etc.) non tengono presso di loro la prole illegittima, non è dovuta l'assistenza. Parimenti l'assistenza non è dovuta nel caso in cui risulti che il padre naturale o i nonni provvedano al mantenimento del minore.

#### **Art. 5**

L'assistenza dei minori riconosciuti dalla sola madre esclude da altri tipi di benefici o sussidi comunali a carattere continuativo.

Le madri che contraggono matrimonio o convivono "more uxorio" perdono il diritto all'assistenza.

#### **Art. 6**

Il sussidio è fissato nella misura di € 5,00 al giorno per ciascun figlio.

#### **Art. 7**

E' previsto un premio di legittimazione di € 250,00 da erogare quando il minore illegittimo riconosciuto dalla sola madre viene legittimato per susseguente matrimonio contratto dai genitori dello stesso, entro il 16° anno di età:

- alla madre all'atto della nascita
- al padre entro il 18° anno di età.

#### **Art. 8**

Può essere erogato un sussidio straordinario “**Una Tantum**” fino ad un massimo di €. 250,00 quale borsa di studio, qualora il minore abbia conseguito la licenza media con il voto di ottimo.

#### **Art. 9**

Il Comune provvede a sospendere il contributo in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre quando risulti superato il limite di reddito di cui al precedente art. 3 e nel caso in cui il minore:

- sia riconosciuto dal padre naturale
- sia legittimato per susseguente matrimonio dei genitori
- si sia trasferito in altro Comune.

#### **Art. 10**

Il presente regolamento, formato da 10 articoli, sostituisce ed abroga ogni eventuale disposizione precedente e diviene esecutivo decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.